

REGOLAMENTO SULLA NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI GARA AVENTI AD OGGETTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, CONCESSIONI E PARTENARIATI IN GENERE

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la formazione ed i compiti delle commissioni giudicatrici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di concessioni e contratti di partenariato in genere, fino all'entrata in vigore dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 2 – Natura e funzioni delle commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice è un collegio formato da un numero dispari di commissari, non superiori a cinque, chiamata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, nei casi di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Fino all'entrata a regime dell'Albo dei Commissari da istituirsi presso l'ANAC previsto all'art. 78 del predetto Decreto, la costituzione ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici dovranno attenersi alla disciplina dettata dai seguenti due articoli.

Art. 3 – Individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici

1. Ai fini della nomina dei componenti le commissioni giudicatrici Consorzio.it e la Capogruppo SCRP si attengono alle seguenti prescrizioni:

i) la commissione giudicatrice è costituita preferibilmente da personale interno o da personale dei Comuni azionisti; in alcuni casi, come indicato al successivo articolo, anche da personale esterno;

ii) la commissione è nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale di SCRP o dal Direttore Tecnico di Consorzio.it;

iii) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

iv) la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento (le operazioni di verbalizzazione vengono comunque svolte da

un dipendente di Consorzio.it o della Capogruppo SCRP);

v) la commissione è di regola presieduta da un commissario interno o, in difetto di adeguate professionalità interne avuto riguardo all'oggetto ed alla complessità della gara, da un commissario proveniente da un'amministrazione aggiudicatrice;

vi) le commissioni sono nominate secondo criteri di rotazione, fatta salva la necessità di assicurare in via prioritaria la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura;

vii) ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 50/2016, per ciascuna procedura di gara Consorzio.it o la Capogruppo SCRP procedono alla pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti sul proprio sito internet, nella sottosezione "bandi di gara" della sezione "amministrazione trasparente".

2. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità interne, i commissari sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

Art. 4 – Cause ostative all'assunzione dell'incarico di componente della commissione giudicatrice

1. Non possono far parte della commissione giudicatrice, né ricoprire i ruoli di segretario o custode della documentazione di gara, coloro che:

- a) abbiano riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la

fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) abbiano riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) abbiano riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) siano stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) siano stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) nei cui confronti il tribunale abbia applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le cause impeditive operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione degli impedimenti di cui sopra (la revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa impeditiva).

3. Non possono rivestire l'incarico di commissari neppure coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi

dell'art. 47, DPR 445/2000, l'insussistenza delle anzidette cause impeditive, nonché delle cause di incompatibilità e di astensione, di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

5. Prima dell'accettazione dell'incarico i commissari trasmettono ad SCRP il proprio curriculum, a valere quale autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, nonché autorizzano il trattamento e la divulgazione dei dati ai sensi D.Lgs. 196/2003.

6. Il dipendente pubblico deve produrre anche l'autorizzazione della propria amministrazione, se prevista.

Art. 5 – Lavori delle commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza, il processo verbale della gara.

2. Il procedimento di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria. Il documento relativo all'aggiudicazione provvisoria, insieme a tutti i verbali, deve essere inviato al Rup, che curerà gli adempimenti successivi.

3. Le spese relative alla commissione giudicatrice sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante .

4. In caso di rinnovazione del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina vigente di settore. Il presente Regolamento, per la parte di interesse, produrrà effetti fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il presente Regolamento, pertanto, cesserà di produrre effetti alla costituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo, previa autorizzazione da parte dell'Autorità competente, l'utilizzo dello stesso, in ogni sua parte, in caso di impossibilità di comporre la commissione giudicatrice con le modalità di cui all'art. 77, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.